



Firenze

Alla REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it
carla.chiodini@regione.toscana.it

Alla REGIONE TOSCANA

Settore Tutela della Natura e del Mare
c.a.: Dott.ssa Gilda Ruperti
gilda.ruberti@regione.toscana.it

e p.c.:

Spettabili:

Assessore all'Ambiente della Regione Emilia Romagna

C.a.: Dott.ssa Irene Priolo
vicepresid@regione.emilia-romagna.it

Assessore all'Ambiente della Regione Toscana

C.a.: Dott.ssa Monia Monni
monia.monni@regione.toscana.it

Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Dott.ssa Cristina Govoni – Dott. Ruggero Mazzoni –
Ing. Denis Barbieri
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini**

C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del
Nista – Dott.ssa Toscano
mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it,

**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le**

province di Siena, Grosseto e Arezzo

C.a.: Arch. Gabriele Nannetti

sabap-si@pec.cultura.gov.it,
Gabriele.nannetti@beniculturali.it

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri

Provincia di Forlì Cesena

provfc@cert.provincia.fc.it

Dott. Enzo Lattuca

Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

C.a.: Presidente Lino Gobbi

info@parcosimone.it

parcosimone@emarche.it

Provincia di Arezzo

c.a: Dott. Alessandro Polcri

protocollo.provar@postacert.toscana.it

Unione Comuni della Valmarecchia

C.a: Dott.ssa Stefania Sabba

unione.valmarecchia@legalmail.it

GAL Valli Marecchia e Conca

C.a.: Presidente Ilia Varo

c.a.: Coordinatore Tecnico Dott.ssa Cinzia Dori

pec@pecvallimarecchiaeconca.it

Unione dei Comuni della Valle del Savio

C.a.: Presidente Dott. Enzo Lattuca

protocollo@pec.unionevallesavio.it

Comune di Casteldelci

C.a.: Sig. Sindaco Fabiano Tonielli

protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Oggetto: Richiesta di verifica di conformità al DM 10/09/2010 – DISTANZE MINIME DEGLI AEROGENERATORI E CORRIDOIO DI SICUREZZA PER L'AVIFAUNA -

Integrazioni presentate da FERA S.r.l. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e art. 73 bis della L.R. 10/2010 - Progetto di impianto eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR).

1) RICHIESTA DI VERIFICA DI CONFORMITA' AL D.M. 10/09/2010 SULLE DISTANZE MINIME TRA GLI AEROGENERATORI

Come a Voi noto i dati relativi alla ventosità e al potenziale eolico sono stati secretati agli osservanti su richiesta del proponente e la Regione Toscana, nonostante la richiesta di accesso avanzata da Italia Nostra APS, ne ha assecondato la volontà ancorché le motivazioni addotte siano a nostro parere del tutto censurabili.

A fronte di questa situazione, non avendo dati ufficiali della società consultabili dai nostri tecnici, si chiede una verifica da parte della stessa Regione Toscana in merito al rispetto delle distanze minime tra gli aerogeneratori previste del D.M. 10/09/2010, Allegato 4 – punto 3.2 lettera n) che recita espressamente quanto segue.

Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

- 3.1. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio
Analisi dell'inserimento nel paesaggio
- 3.2. Misure di mitigazione
lettera n): "una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"

In questo ambito giova precisare che le prescrizioni delle Linee Guida sono state oggetto di espressa qualificazione da parte della Corte Costituzionale che, in diverse pronunce, **ha ascritto valore regolamentare alle stesse, superando il carattere tecnico che le connota ed affermando che:** "Il D.M. 10/09/2010 contiene norme finalizzate a disciplinare in via generale ed astratta il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alle quali sono vincolati tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività in questione".

La Corte Costituzionale nella Sentenza n.11/2014, prevede espressamente quanto segue:

“Le Linee Guida costituiscono in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa.

Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia.

In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo.

Non a caso per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata. Poiché essi, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa che ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata.” (C.C.n.11/2014)”.

La sentenza n. 275 del 2011 ha ascrivito alle Linee Guida natura di **“fonte regolamentare”**, riconoscendo espressamente che:

*Le “Linee Guida” come parametro del giudizio di costituzionalità, trattandosi di disposizioni facenti corpo con l’atto legislativo statale che ad essi rinvia, **ed il cui mancato rispetto comporta, oltre alla violazione della norma interposta, l’illegittimità costituzionale** della norma censurata, vertendosi in tema di materia riconducibile alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.*

La distanza contemplata nelle lett. b) ed e) dei punti 3.1 e 3.2 delle Linee Guida è imposta indubbiamente al fine di verificare l’esistenza e quindi l’interferenza visiva tra i beni culturali e paesaggistici esistenti sul territorio e gli Aerogeneratori.

La Corte peraltro evidenzia che: “L’obiettivo delle suddette Linee Guida è espressamente individuato nell’art.12, comma 10 D.Lgs.n.387/2003 nella finalità di assicurare un corretto inserimento degli impianti-con specifico riferimento agli impianti eolici-nel paesaggio precisando che il paesaggio deve essere considerato l’ambiente nel suo aspetto visivo”.

Si deve notare, in proposito, che l’intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall’inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico.”(C.C.n.275/2014).

Sulla questione si è espresso anche il TAR Calabria, Sez. di Catanzaro con Sentenza n. 1243 del 16/06/2021 affermando il principio secondo il quale il **mancato rispetto delle distanze previste dal D.M. 10/09/2010 configura l'annullamento del titolo abilitativo.**

Impianti eolici: Invalidità dei titoli abilitativi per mancato rispetto delle distanze minime.

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 16 giugno 2021, n. 1243

Nota Redazionale 29/07/2021

Il TAR Calabria, con la sentenza del 16 giugno 2021, n. 1243, ha chiarito che, nel caso di impianti eolici, il mancato rispetto della distanza minima prescritta dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10 settembre 2010) tra aerogeneratori, rilevando quale parametro di valutazione di legittimità del titolo abilitativo, configura causa di annullamento dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

In questa fase possiamo solo evidenziare la vicinanza degli aerogeneratori che per le proprie dimensioni, potrebbero violare le disposizioni previste dal D.M. 10/09/2010, Allegato 4 – punto 3.2 lettera n). Tale violazione, a fronte della segretezza dei dati anemometrici, può essere verificata a questo punto del procedimento solamente da parte della Regione Toscana.



2) MANCATO RISPETTO DELLA FASCIA DI GARANZIA PER L'AVIFAUNA

Premesso che la valutazione di Impatto Ambientale e la relativa Autorizzazione, indipendentemente dall'organo di valutazione, sia essa la Commissione comunale, Regionale o Ministeriale, dovrebbe utilizzare uno stesso metro di valutazione basato sulle leggi che regolamentano il rilascio dell'Autorizzazione Unica per "Opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" che non può differire se valutato da un Comune, da una Provincia, una Regione o dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'autorizzazione unica deve quindi essere sottoposta a norme "univoche" ove non c'è discrezionalità da parte di enti pubblici proprio **perché le società sono delegate ad adempiere in nome e per conto della Pubblica Amministrazione che devono agire nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.**

Ciò premesso è necessario adeguare i progetti ancora non realizzati secondo quanto richiesto dall'organo superiore Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione PNRR-PNIEC che a tutte le società che inoltrano richieste di Valutazione VIA-VAS-VI dei progetti richiede quanto segue:

3.1. b Valutare, alternative progettuali in modo da assicurare una distanza minima dagli estremi delle pale degli aerogeneratori dagli habitat importanti per i chirotteri almeno pari a 50 m. Allo stesso modo si dovranno valutare un riposizionamento degli aerogeneratori in modo da garantire una distanza tra di essi almeno pari a $1,7 \cdot D + 200m$ (ove D è il diametro degli aerogeneratori in metri) così da garantire la sicurezza dell'avifauna, oltre che rispettare il distanziamento degli aerogeneratori secondo quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 per la mitigazione degli impatti paesaggistici



VAS - VIA - AIA

<https://va.mite.gov.it> > File > Documento PDF

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

16 giu 2023 — estremi delle pale degli aerogeneratori dagli habitat importanti per i chirotteri almeno pari a 50 m. Allo stesso modo si dovranno valutare ...



VAS - VIA - AIA


<https://va.mite.gov.it> > File > Documento PDF

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

estremi delle pale degli aerogeneratori dagli habitat importanti per i chirotteri almeno pari a 50 m. Allo stesso modo si dovranno valutare un ...

A fronte di quanto sopra, si è proceduto a verificare se la distanza di sicurezza per l'avifauna sia stata rispettata.

Considerato che il diametro del rotore dell'impianto della proponente società F.E.R.A. s.r.l. è pari a m. 136, la distanza minima tra gli estremi delle pale degli aerogeneratori calcolata non deve essere inferiore ad una distanza pari a m. 431,20 ($1,7 \times 136\text{m.} + 200\text{m}$) costruita come da immagine seguente:



Si è, quindi proceduto alla verifica delle distanze calcolate che si riportano nella tabella seguente:

<p align="center">"Progetto del Parco eolico denominato "Badia del Vento" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl</p>							
Verifica fascia di garanzia avifauna							
Diametro rotore m.				136,00			
Fascia di rispetto ($1,7 \times \text{m. } 136$) + 200 m.				431,20			
Nome Macchina	Coordinate UTM WGS84		Nome Recettore	Coordinate UTM WGS84		Distanza tra aerogeneratori	Di colore ROSSO le distanza minime non rispettate
	EST	NORD		EST	NORD		
AG01	271.022,43	4.848.995,57	AG02	271.367,38	4.849.261,72	299,69	-131,51
AG02	271.367,38	4.849.261,72	AG03	271.721,99	4.849.156,90	233,78	-197,42
AG03	271.721,99	4.849.156,90	AG04	271.977,66	4.848.777,48	321,52	-109,68
AG04	271.977,66	4.848.777,48	AG05	272.125,75	4.848.525,30	156,45	-274,75
AG05	272.125,75	4.848.525,30	AG06	272.137,57	4.848.216,01	173,52	-257,68
AG06	272.137,57	4.848.216,01	AG07	272.216,48	4.847.904,43	185,42	-245,78

Dai calcoli effettuati e riportati in tabella risulta che nessuna distanza tra gli aerogeneratori della proponente FERA Srl rispetta le distanze minima richiesta per il corridoio di sicurezza per l'avifauna.

Fermo restando quanto sopra, **si resta in attesa da parte della Regione Toscana di un riscontro in merito alla verifica della distanza tra gli aerogeneratori di cui al punto 1 della presente nota** e si informa il Settore Tutela della Natura e del Mare del mancato rispetto del corridoio di garanzia per l'avifauna di cui al punto 2.

Firenze, 13/01/2024

Italia Nostra Firenze
Prof. Leonardo Rombai



Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .